



Comune di Cave

F. To
Segretario Comunale
Dott. Gianluca Di Francesco

Provincia di Roma

Verbale n.29 del 07/07/2020

OGGETTO: Parere sulla delibera di Giunta Municipale avente ad oggetto "art. 116 D. L. 34/2020: Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome: autorizzazione."

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito alla delibera in oggetto.

Visto l'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visti i pareri, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Visto l'articolo 116 del D.L. 34/2020 secondo il quale gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relative a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.

Vista la convenzione tra il Mef e la Cassa DD.PP. stipulata ai sensi dell'articolo 115 del D. L. 34/2020;

Constatato che il tasso applicato alla suddetta anticipazione è pari all'1,226% contro il tasso di interesse applicato dalla tesoreria comunale sull'anticipazione di tesoreria pari al 2,628%;

Considerato che ai sensi dell'articolo 116:

- le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.

Considerato che il ricorso all'anticipazione di liquidità è nei limiti di euro 501.382,52.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico ESPRIME il proprio parere favorevole.

mezia, li 07/07/2020

In Fede

